



REGIONE SICILIA



Unione Europea

FUTURA **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RICERCA E RESILIENZA



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"RENATO GUTTUSO"**

Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O (ME)

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Istituto Professionale Milazzo Corso Serale: MERC01650S

Circ. n. 230

Milazzo, 25 maggio 2025

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " RENATO GUTTUSO " - -MILAZZO
Prot. 0008013 del 25/05/2026
IV (Uscita)

AI RESPONSABILI DI SEDE
AI DOCENTI
AI GENITORI INTERESSATI
e.p.c. AL PERSONALE ASACOM
(per gli studenti fruitori del servizio)
I.I.S. "RENATO GUTTUSO" MILAZZO
AGLI ASSISTENTI TECNICI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL PORTALE ARGONEXT PLUS
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
AL DIRETTORE SS.GG.AA

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe/GLO e SCRUTINI FINALI - Criteri per lo svolgimento e modalità di comunicazione degli esiti finali. Anno scolastico 2025/2026.

Si comunica che i Consigli di classe sono convocati presso la sede scolastica di via Gramsci, come da calendario allegato, per procedere alla trattazione e relativa deliberazione dei punti all'ordine del giorno, di seguito specificati:

1. Verifica finale P.E.I. e misure di sostegno per il prossimo anno scolastico – conferma docente di sostegno (solo per le classi interessate)
2. Scrutini finali
3. Integrazione del Documento del Consiglio di Classe (classi quinte).

Il punto 1 sarà esaminato nei primi 10' del C.d.c. alla presenza dei genitori degli alunni interessati e del personale ASACOM, per gli studenti fruitori del servizio.

Con riferimento al punto 2 si precisa che i docenti di sostegno dovranno presentare al C.d.C. la relazione finale, come di consuetudine, e trasmetterla debitamente firmata, all'indirizzo della scuola meis01600t@istruzione.it per il relativo inserimento nel fascicolo personale dell'allievo/a.

Gli stessi dovranno compilare l'allegato 11/verifica finale del PEI di all'art. 7 D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66 e s.m.i. e come da circ. n. 233 del 28 maggio u.s. redigere apposito verbale GLO.

Come è noto, durante lo scrutinio finale di giugno, il Consiglio di classe, nel rispetto della normativa nazionale e dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, valuta gli alunni, assegna i crediti scolastici e delibera sul giudizio finale, nonché sul suo rinvio in caso di sospensione del giudizio, provvedendo, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli studenti e delle studentesse rifletta la complessità del processo di apprendimento.

Si rammenta che la valutazione degli studenti è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009 e, ai sensi

dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Pertanto si definiscono, qui di seguito, i principali criteri da adottare al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe:

Ogni docente definisce la propria proposta di voto per ciascuna delle discipline insegnate e per il voto di condotta utilizzando opportunamente:

- le valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione;
- i dati riguardanti la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti);
- le informazioni relative alle valutazioni conseguite nei trimestri;
- le informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione attiva alla vita della classe e dell'Istituto, attenzione, rispetto verso i docenti, il personale non docente, dei compagni, rispetto delle consegne, puntualità negli adempimenti

La valutazione del comportamento è espressa in decimi ed è attribuita dal Consiglio di classe, che delibera a maggioranza, se necessario. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Un voto inferiore a sei decimi può essere assegnato solo con una decisione motivata del Consiglio di classe, nei confronti dello studente che abbia ricevuto almeno un provvedimento disciplinare con sospensione dalle lezioni o una sanzione più grave.

Un sei in condotta comporta un debito scolastico in Educazione Civica, da recuperare attraverso un elaborato critico. Questo elaborato, da presentare entro il mese di settembre, ha l'obiettivo di rafforzare le competenze in materia di cittadinanza attiva, responsabilità individuale e rispetto delle regole della convivenza civile.

L'elaborato dovrà avere una lunghezza compresa tra le 3 e le 5 pagine, essere redatto in modo personale e argomentato, e dovrà affrontare tematiche come legalità, solidarietà, partecipazione democratica, sostenibilità o educazione digitale.

La mancata presentazione dell'elaborato, o la sua inadeguatezza, può comportare la non ammissione all'anno scolastico successivo.

Il profitto è ritenuto non gravemente insufficiente se:

- deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e insistentemente negativi;
- l'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero frequentate con assiduità di presenza e studio e avendo partecipato a progetti disciplinari qualificanti;
- il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno con la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il termine delle lezioni del corrente anno scolastico.

Il profitto è ritenuto gravemente insufficiente se:

- è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;
- risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività di recupero;
- attività specifiche promosse dalla scuola (visite guidate, convegni, concorsi, ...) non hanno registrato partecipazione e interesse dello studente;
- una situazione di carenze pregresse non recuperate rende la valutazione ulteriormente negativa, in quanto costituisce pregiudizio per il pieno apprendimento dei programmi della classe in corso.

Deliberazione di ammissione alla classe successiva:

Lo studente valutato almeno sufficiente in tutte le discipline e con voto di condotta non inferiore a 6/10 è ammesso alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del credito scolastico, se del triennio.

Deliberazione di sospensione del giudizio:

Il quadro degli esiti, pur testimoniando un profitto insufficiente, in una o più discipline, è tale da far ragionevolmente ritenere che l'alunno, per qualità accertate, possa conseguire un recupero delle lacune individuate nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni e la verifica relativa alla sospensione di giudizio. In questo caso il Consiglio di classe delibera la sospensione di giudizio e i

relativi corsi di recupero, che gli studenti possono frequentare. Gli alunni saranno sottoposti a verifica da parte dei docenti curriculari. A tale scopo, il coordinatore di classe dovrà produrre uno schema riepilogativo dal quale si evincano i nominativi degli allievi con sospensione di giudizio e le relative discipline interessate. I dati risultanti dalla frequenza e dalla predetta verifica costituiranno la base perché il Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o negativo il giudizio di sospensione, dandone soddisfacente motivazione.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Deliberazione di non ammissione alla classe successiva se l'alunno:

- presenta più di tre situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti;
- l'alunno non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte consistente le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza;
- la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni di nota;
- in modo motivato il Consiglio di classe non ritiene sussistere le possibilità per un recupero sostanziale delle lacune.

Ammissione dei candidati interni agli Esami di Maturità

La sessione dell'Esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l'anno scolastico 2025/2026, ha inizio giorno 18 giugno 2026 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta. Sono ammessi a sostenere l'Esame di Maturità in qualità di candidati interni: a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs. 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

L'ammissione all'Esame di Maturità è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente o suo delegato. Sono ammessi all'Esame di Maturità, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- c. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento;
- d. svolgimento dei percorsi FSL secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Le stesse norme si estendono anche al percorso di secondo livello, ad eccezione del punto "d".

Esame preliminare dei candidati esterni

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all'articolo 5. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs. 62/2017, l'ammissione all'Esame di Maturità dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili alle attività di formazione scuola-lavoro, come definite dall'art. 2 del d.m. 12

novembre 2024, n. 226. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'Esame di Maturità. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, i candidati esterni possono integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2026 presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2026, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno. Il candidato è ammesso all'Esame di Maturità se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.

Svolgimento degli scrutini finali Consiglio di classe perfetto:

La riunione si apre con la lettura, da parte del/la coordinatore/trice didattico/a, della relazione conclusiva cui sono allegati i programmi delle discipline effettivamente svolti nella classe e sottoscritti da almeno tre allievi;

- a) segue la discussione per rivedere, arricchire, condividere la relazione;
- b) il Consiglio prende visione delle proposte di voto in ciascuna disciplina raccolte in un quadro riassuntivo e procede all'analisi delle situazioni riguardanti i singoli alunni;
- c) per gli alunni con tutte le proposte di voto positive il Consiglio procede alla miglior definizione e all'approvazione definitiva dei voti;
- d) per gli alunni con insufficienze in una o più discipline, oppure con insufficienze gravi (più di tre) il Consiglio procede come da criteri, quindi assume la deliberazione finale, caso per caso indicando le discipline che hanno determinato l'esito, insieme ai corsi relativi che lo studente potrà frequentare nel mese di settembre;
- e) il Consiglio procede all'assegnazione dei voti di condotta, su proposta del/la coordinatore/trice, tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nell'assolvimento dei doveri, del rispetto dei regolamenti in vigore. Si specifica che è sufficiente che ricorrano almeno due su tre descrittori della griglia di attribuzione del voto di condotta;
- f) il Consiglio, dopo aver raccolto tutti i documenti e gli attestati, delibera, se pertinente, l'assegnazione del credito scolastico agli alunni promossi o ammessi agli esami conclusivi.

Modalità di comunicazione degli esiti sui tabelloni:

- a) per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame conclusivo è riportata la dicitura AMMESSO/A; sono, altresì, riportati i voti di ciascuna disciplina e del comportamento, nonché il credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, per i non ammessi è riportata la dicitura NON AMMESSO;
- b) per gli alunni di tutte le altre classi, promossi alla classe successiva, i tabelloni riportano i voti deliberati dal Consiglio di classe per ciascuna disciplina e la dicitura PROMOSSO/A;
- c) per gli alunni scrutinati con decisione di sospensione del giudizio il tabellone riporterà la corrispondente dicitura. Per questi alunni saranno organizzati corsi di recupero **dal 29/06/2026 al 03/07/2026** che gli studenti sono obbligati a seguire, salvo che la famiglia si impegni a far seguire privatamente il proprio figlio. Le verifiche scritte e orali saranno somministrate dal docente titolare della disciplina e **si svolgeranno il 06 e il 07 luglio 2026.**

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'art. 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe –

a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n° 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo la dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM n° 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico personalizzato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli Esami di Maturità su prove personalizzate coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n° 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo la dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al PDP e non ai programmi ministeriali;

Modalità di comunicazione degli esiti:

Gli esiti degli alunni con sospensione del giudizio, non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono comunicati alle famiglie al termine dello scrutinio relativo tramite l'accesso al registro elettronico.

Valutazione degli esiti dei corsi “estivi” e risoluzione delle sospensioni del giudizio:

- a. ogni corso di recupero organizzato per gli studenti in stato di sospensione di giudizio si conclude con una verifica scritta o scrittografica e/o orale dei livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunte. La verifica è tale da consentire un giudizio di completo recupero, oppure di stretta sufficienza o di mancato conseguimento dell'obiettivo. Le verifiche saranno somministrate dal docente titolare della disciplina **il 6 e il 7 luglio 2026.**
- b. il Consiglio di classe, riunito in collegio perfetto, decide la revoca della sospensione in senso positivo e ammette alla classe successiva lo studente che ha conseguito, nel complesso delle discipline coinvolte nella sospensione, risultati senz'altro significativi per assiduità di frequenza, attenzione e concentrazione nel compito, applicazione corretta, insieme a conoscenze, abilità e competenze indispensabili per affrontare l'anno scolastico successivo in condizioni positive. I consigli di classe per lo scioglimento della riserva **si svolgeranno l'08 e il 09 luglio 2026.**

Validità dell'anno scolastico.

Per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, il quale viene definito in base all'orario curricolare e obbligatorio per ogni anno di corso; sono però consentite deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni purché non venga pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze.

Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- tre giorni di assenza per lutto per parenti ed affini entro il terzo grado;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- avversità meteorologiche;
- documentati motivi di trasporto;
- scioperi dei mezzi pubblici;
- rientro nel paese d'origine per gravi problemi familiari per gli studenti con background immigratorio (da autocertificare e documentare con biglietti aerei e/o altri titoli di viaggio) per non più di n. 20 gg. complessivi nell'a.s.;

- nuclei familiari sottoposti a provvedimento del Giudice dei minori e/o in carico ai servizi sociali competenti.

L'accertamento delle ore di assenza per ciascuno alunno sarà oggetto di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Valutazione classi PRIME I.P.S.C.E.O.A.

Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle UDA inserite nel P.F.I.

A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

In assenza di chiare indicazioni ministeriali in merito alla valutazione degli alunni del primo anno del professionale e a causa della vigenza del DPR 122/09 e delle novità normative previste dal D. Lgs 61, a mio avviso il procedimento va adattato al nuovo riordino dei professionali e alla personalizzazione dei percorsi.

Pertanto, pur in presenza di tale problematica, le diverse situazioni potrebbero essere affrontate facendo riferimento alla personalizzazione dei percorsi.

Il Consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari- le competenze maturate, la motivazione e le attitudini.

In esito a tale valutazione immagino i seguenti scenari:

a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato;

b) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il C.d.C, eventualmente adottando la procedura di sospensione del giudizio prevista dal d.P.R. 122/09, ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: 1) partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei); 2) partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi;

c) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente non è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

Pertanto solo per il primo anno del percorso professionale le modalità di valutazione sono "Ammesso/Non ammesso" e "Ammesso con revisione del P.F.I."

Gli alunni "Ammessi con revisione del P.F.I." dovranno frequentare i corsi di recupero estivi, ma non saranno scrutinati, considerato che non si tratta di sospensione del giudizio.

Certificazione delle competenze allievi classi seconde.

I consigli delle seconde classi della scuola secondaria superiore, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano per ogni studente la scheda di certificazione delle competenze, riferite a più discipline o ambiti disciplinari in relazione agli assi culturali, che viene poi conservata agli atti dell'istituzione scolastica. Tale valutazione si articola in tre livelli corrispondenti a tre fasce di valutazione: livello base = 6; livello intermedio = 7/8; livello avanzato = 9/10. Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura "livello base non raggiunto".

Attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Attribuzione del credito scolastico classi quinte.

Ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017.

L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.

Curriculum dello studente.

La nota DGOSV prot. 15598 del 2 settembre 2020, di trasmissione del D.M. 6 agosto 2020, n.88, introduce il Curriculum dello studente quale documento di riferimento fondamentale per l'Esame di Maturità e per l'orientamento dello studente, che sarà allegato al diploma. Nel curriculum della studentessa e dello studente, sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Sono, altresì, indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Si raccomanda la presenza del tutor scolastico per l'orientamento che dovrà relazionare sulla piattaforma UNICA.

Pubblicazione dei risultati.

L'esito degli scrutini finali sarà pubblicato al termine delle operazioni, distintamente per ogni classe, sul registro elettronico Argo, **presumibilmente a decorrere dal 12/06/2026 per le classi quinte e dal 15/06/2026 per le altre classi.**

Allegato:

Modello verbale GLO – verifica finale PEI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA DELFINA GUIDALDI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993*